



# COMUNE DI FALLO

Provincia di Chieti

*Patria di Alceste Tito de Lollis - educatore e letterato (1820-1887)*

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI

Art. 1- Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento

Art. 2- Natura della concessione

Art. 3- Estensione dei lotti - durata e determinazione del canone

Art. 4- Soggetti ammessi e casi di esclusione

Art. 5- Procedura di concessione

Art. 6- Criteri e punteggi di selezione

Art. 7- Concessione

Art. 8- Miglorie su terreni oggetto di concessione

Art. 9- Divieto di sub concessione

Art. 10- Rinuncia alla concessione

Art. 11- Risoluzione e recesso

Art. 12- Deroghe contrattuali per pubblico interesse

Art. 13- Sanzioni

Art. 14- Pubblicità del regolamento

Art. 15- Disposizioni di adeguamento automatico

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le procedure per la concessione in affitto di terreni agricoli di proprietà comunale per il pascolo del bestiame nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di un razionale sfruttamento del patrimonio agricolo del Comune di FALLO, favorendo lo sviluppo e il rafforzamento strutturale e organizzativo delle aziende locali e salvaguardando nel contempo, con la loro presenza, il controllo del territorio e di conseguenza la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

L'uso consentito dei terreni comunali affidati in concessione è esclusivamente di tipo pascolivo, e possono immettersi al pascolo esclusivamente i caprini e gli ovini.

## **Art. 2**

### **Natura della concessione**

Il Comune di Maracalagonis concede i terreni agricoli di proprietà comunale in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

## **Art. 3**

### **Estensione dei lotti -durata e determinazione del canone**

I terreni da concedere fanno parte del patrimonio comunale del Comune e saranno concessi nello stato in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive e messi a bando dal Responsabile del Servizio in lotti variabili da circa 10 Ha a circa 30 Ha ciascuno derivanti dal frazionamento di superfici catastali maggiori o accorpamento di superfici catastali minori.

L'importo del canone è stabilito con deliberazione della Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria del settore agricolo presenti nel territorio.

Il canone da versare al Comune, così come determinato ai sensi del presente regolamento, dovrà essere pagato in unica rata annuale anticipata e viene rivalutato annualmente dalla Giunta comunale, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

La durata della concessione è stabilita in anni 6; non è rinnovabile e rimane esclusa la tacita riconduzione.

I fondi che si rendano liberi prima della scadenza contrattuale per qualsiasi causa, potranno essere affidati in concessione con nuovo bando.

## **Art. 4**

### **Soggetti ammessi e casi di esclusione**

1. Possono presentare richiesta finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che siano:

- a) imprenditori agricoli professionali (IAP), così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti alla Camera di Commercio;
- b) i coltivatori diretti definiti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 203/82 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti al registro delle imprese ai sensi della vigente normativa;
- c) le società agricole;
- d) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti;
- e) le cooperative agricole e silvo-forestali.

2. Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati all'atto della scadenza della presentazione della richiesta e quindi dichiarati dal legale rappresentante.

3. Sono esclusi:

- a) coloro i quali si trovino alla data di scadenza della presentazione della domanda, in situazione di morosità anche parziale nei confronti del Comune, e coloro per i quali l'Amministrazione abbia in corso procedimenti di recupero crediti;
- b) le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata l'Amministrazione;
- c) presenza contemporanea in capo al richiedente o suo associato, di concessioni per l'utilizzo di altri terreni da parte del Comune o altri Enti pubblici da autocertificare da parte del richiedente.

## **Art. 5**

### **Procedure di concessione**

Il Responsabile del servizio comunale avrà cura di predisporre un bando ad evidenza pubblica nel quale vengono stabilite le modalità nonché la modulistica per la presentazione delle domande di assegnazione dei terreni agricoli di proprietà comunale facenti parte del patrimonio comunale.

L'assegnazione in concessione sarà fatta in favore dei soggetti che raggiungano il punteggio più alto. Ciascun soggetto concorrerà per l'assegnazione di un lotto variabile da circa 10 Ha a circa 30 Ha nell'ambito di quelli posti a bando, avendo priorità di scelta in funzione sempre della graduatoria.

Qualora restassero lotti disponibili, questi saranno assegnati, uno per volta e con la discrezionalità suddetta, sempre nel rispetto della graduatoria.

## **Art. 6**

### **Criteri e punteggi di selezione**

Previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà alla redazione di apposita graduatoria sulla base dei punteggi assegnati al singolo istante e secondo i criteri oggettivi sotto indicati:

a) Attribuzione di ..... punti 15.

Ai titolari dell'azienda che hanno residenza nel Comune di FALLO (da almeno 2 anni) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di concessione.

b) Attribuzione di .....punti10.

Alle aziende con sede nel territorio del Comune di FALLO, prescindendo dalla residenza dei titolari.

c) Attribuzione di .....punti 2

per possesso di capi da 10 a 30,

per ogni decina di capi superiori ai 30 .....punti 1

d) Attribuzione di.....punti 3

A giovani imprenditori ricompresi nei punti a) e b) che non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del Bando.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

## **Art. 7**

### **Concessione**

La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante contratto da registrarsi ai sensi delle norme vigenti e stipulato tra il Responsabile del servizio comunale competente e l'assegnatario, con eventuale assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.

Il concessionario è altresì obbligato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di natura tributaria, connesse all'uso del terreno.

I terreni vengono affidati in concessione con apposito contratto in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare il terreno per finalità diverse dal pascolo del bestiame.

Il concessionario ha l'obbligo di custodire il terreno ed il bestiame con la dovuta diligenza e in conformità alle vigenti norme. In particolare, il concessionario deve mantenere in buono stato il

terreno effettuando la pulizia periodica in conformità alla normativa per la prevenzione degli incendi.

Il concessionario ha facoltà di recintare il terreno oggetto di concessione, a sue spese e previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Sono consentite le sole recinzioni da pascolo senza alcuna opera muraria.

L'esercizio del pascolo sui terreni oggetto di concessione può riguardare esclusivamente capi iscritti in appositi registri, in conformità alla normativa in materia sanitaria.

Il Comune deve essere mantenuto indenne da responsabilità nei confronti di soggetti terzi per fatto imputabile al concessionario.

Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del terreno e dei manufatti ivi esistenti. E' previsto l'obbligo a carico del concessionario di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.

Le eventuali recinzioni provvisorie e/o riparazioni sono a totale ed esclusivo carico dei concessionari, i quali sono tenuti a non ostacolare l'accesso e l'uso delle strade. I luoghi di uso comune, le aree scoperte ed i terreni devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza, conservandoli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

In caso di inadempienza verrà intimata la pulizia dell'area. Nel caso di ulteriore inosservanza, verrà disposta la pulizia con spese a carico del concessionario oltre alle ulteriori sanzioni.

Il concessionario durante il periodo di concessione dovrà consentire l'accesso al terreno da parte del personale e dei delegati del Comune. In favore del Comune è riservato il diritto di passaggio ed asservimento del terreno per l'esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

## **Art. 8**

### **Migliorie su terreni oggetto di concessione**

Il concessionario non può apportare modifiche, realizzare opere di miglioramento fondiario al terreno oggetto di concessione, senza il consenso del Comune.

In caso di addizioni o migliorie realizzate dal concessionario in assenza di nulla osta da parte dell'amministrazione, queste verranno acquisite al patrimonio del Comune senza diritto di riconoscimento di alcun compenso o in alternativa verranno fatte eliminare a spese del concessionario.

## **Art. 9**

### **Divieto di sub concessione**

Non è ammessa la cessione della concessione, la sub-concessione e la permuta.

E' vietato far utilizzare ad altri, sotto qualsiasi forma, il terreno concesso e la violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la risoluzione di diritto della concessione.

In caso di decesso del concessionario, si applica la disciplina prevista dall'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n.203.

In caso di cessazione dell'attività del concessionario o di cessione dell'azienda a terzi, il lotto resosi disponibile sarà posto nuovamente a bando.

## **Art. 10**

### **Rinuncia alla concessione**

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione del terreno con preavviso scritto che dev'essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e sarà comunque tenuto a pagare l'annualità in corso del canone. Il lotto resosi disponibile potrà essere rimesso a bando secondo i criteri e modalità del presente regolamento.

## **Art. 11**

### **Risoluzione e recesso**

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale o tramite PEC, l'invito ad adempiere entro un termine di giorni 15.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto in danno del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei danni.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di recedere dal contratto prima della scadenza, sia per l'intero lotto che per una parte di esso, per motivi di interesse pubblico; in tal caso al concessionario verrà restituita la parte del canone per il periodo di inutilizzo.

## **Art. 12**

### **Deroghe contrattuali per pubblico interesse**

Il Comune durante la vigenza del contratto di concessione, fatta salva la possibilità di recesso ai sensi del precedente art.11, mantiene la facoltà di presentare progetti e di partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari interessanti il fondo concesso, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni.

## **Art. 13**

### **Sanzioni**

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

1) Sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni:

- a) danneggiamento della viabilità rurale;
- b) abbattimento di alberi o estirpazione della macchia mediterranea;
- c) aratura dei terreni comunali senza il consenso del Comune;
- d) inquinamento o intasamento di pozzi e sorgenti;
- e) sconfinamento in altri terreni comunali o immissione di bestiame in altri terreni comunali e/o privati adiacenti;
- f) rimozione di cippi di confine;
- g) danneggiamento col fuoco o con erbicidi dei terreni comunali.

## **Art. 14**

### **Esecutività e pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione da parte del competente organo di deliberazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 15**

### **Disposizioni di adeguamento automatico**

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia.

Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.